



COMUNE di CASTIGNANO
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

REGOLAMENTO
PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI E PER
L'ISTITUZIONE DELLA De.C.O.
(DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE)

Approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 28/02/2015
Modificato con deliberazione C.C. n. 28 del 23/12/2015

SOMMARIO

TITOLO I

Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione

Art. 2. Definizioni

Art. 3. Istituzione della De.C.O.

Art. 4. Logo De.C.O. “Denominazione Comunale di Origine”

Art. 5. Utilizzo del logo De.C.O.

Art. 6. Istituzione del Registro De.C.O. “Denominazione Comunale di Origine”

Art. 7. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine)

Art. 8 La struttura organizzativa

Art. 9 La Commissione di valutazione

Art. 10. Composizione della Commissione di valutazione

Art. 11. Funzionamento della Commissione di valutazione

TITOLO II

Art. 12. I controlli e le sanzioni

Art. 13 Le tutele e le garanzie

Art. 14. Le attività di coordinamento

Art. 15. Promozione di domande di registrazione ufficiale

Art. 16. Propaganda della De-C.O. “Denominazione Comunale di Origine”

Art. 17. Norme finali

Allegato A) – Fac-simile di segnalazione da compilare da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici

Allegato B) – Fac-simile di segnalazione da compilare da parte delle imprese produttrici

Allegato C) – Logo identificativo

TITOLO I

Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali, che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico ed uno strumento di promozione dell'immagine del paese.

2. A tal fine il Comune di Castignano individua, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti locali approvato con D. Lgs 267/2000 e dell'art. 4, comma 2 dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

3. Il Comune di Castignano, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.

1. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e tipici prodotti locali e loro tradizionali lavorazioni e/o confezioni che, a motivo della loro peculiarità, siano meritevoli di evidenza pubblica, a scopo promozionale attraverso l'istituzione di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);

b) dell'assunzione di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti tipici locali, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli Organi preposti;

c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca volta a tutelare la storia, le tradizioni ed il patrimonio culturale comunale, i sapori tradizionali legati alle produzioni tipiche che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo siano meritevoli di attenzione;

d) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari, diretti nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti pubblici o privati, soggetti singoli o associati, a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito dei prodotti locali e che non abbiano alcun fine di lucro;

e) di rilasciare un logo De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine (il "made in Castignano") dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio nonché quale strumento promozionale dell'immagine del Comune di Castignano. Il summenzionato logo non è un marchio di qualità;

f) di contribuire a creare opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva ed enogastronomica locale, quale bene da salvaguardare, e all'economia del turismo.

Art. 2. Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, per "prodotto tipico locale", s'intende il prodotto agro-alimentare, derivante da attività agricola o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola, ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

2. L'aggettivo "tipico" è inteso come sinonimo di "tradizionale", attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

Art. 3. Istituzione della De.C.O.

1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.C.O.-Denominazione Comunale di Origine, per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Castignano.

2. Attraverso la De.C.O. si mira a:

- a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
- b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.

Art. 4. Logo De.C.O. "Denominazione Comunale di Origine".

Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui al successivo art. 7 viene adottato un apposito logo identificativo, come allegato al presente regolamento sotto la lettera "C", che riproduce in forma stilizzata l'albero di castagno presente nel logo del Comune di Castignano recante dizione:

DE. CO. Castignano

Art. 5. Utilizzo del Logo De.C.O.

- 1. L'utilizzo del logo DE.C.O. è gratuito.
- 2. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta " De.C.O." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 7, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
- 3. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.C.O., nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli.
- 4. Il logo De.C.O. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.C.O.
- 5. Il diritto all'utilizzazione del logo su imballaggi, autoadesivi, stampato su involucri, su manifesti, su depliant, su pubblicazioni ed ogni altra forma ritenuta idonea viene concesso ai richiedenti mediante delibera di iscrizione al Registro De.C.O. da parte della Giunta Comunale.
- 6. L'uso difforme o improprio del logo può comportare la cancellazione.
- 7. Il Comune di Castignano proprietario del logo De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.

Art. 6. Istituzione del Registro De.C.O. "Denominazione Comunale di Origine".

1. E' istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 9 un apposito registro pubblico, denominato Registro De.C.O. "Denominazione Comunale di Origine" nel quale su proposta della Commissione di valutazione di cui all'art. 10-, la Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, provvede all'iscrizione dei prodotti tipici per attestarne l'origine locale.
2. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
 - i prodotti a Denominazione Comunale (De.C.O.);
 - le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti;
 - gli estremi del provvedimento che dispone l'iscrizione dei prodotti e le eventuali successive modificazioni.
3. Al fine di un'adeguata informazione e pubblicità, il suddetto registro contenente l'elenco dei prodotti e le imprese che hanno ottenuto la Denominazione Comunale di Origine verrà pubblicato sul sito internet. dell'Ente e periodicamente aggiornato.

Art. 7. Le segnalazioni ai fini dell'iscrizione nel Registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine).

1. Le segnalazioni ai fini dell'iscrizione nel registro De.C.O. per tutti i prodotti possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle, secondo il fac simile di cui in allegato "A" e vanno indirizzate al Sindaco, quale presidente della Commissione di valutazione di cui al successivo art. 10.
2. Le stesse devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare l'origine e le caratteristiche del prodotto e, comunque, ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione.
3. Sull'ammissibilità dell'iscrizione nel registro DE.C.O. si pronuncia la Commissione di cui all'art. 10
4. L'iscrizione al pubblico Registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) è data esclusivamente a operatori economici privati, singoli, aziende, enti, associazioni, comitati che svolgano l'attività di produzione e/o vendita nel Comune di Castignano, anche se non vi hanno sede legale.

Art. 8. La struttura organizzativa.

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è definita nell'ambito dell'organizzazione del Servizio Commercio – Attività produttive.
2. Il responsabile della struttura organizzativa di cui al comma precedente è responsabile delle attività istruttorie dei procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 9. La commissione di valutazione.

1. Sulla ammissibilità delle richieste di iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia una apposita Commissione di valutazione.
2. La Commissione di valutazione ha i seguenti compiti:
 - a) propone alla Giunta Comunale l'approvazione dei disciplinari di garanzia per quanto concerne l'origine e le caratteristiche dei prodotti del settore agro-alimentare ed artigianale i quali saranno vincolati per la concessione della De.C.O. e promuove le iniziative, manifestazione e attività connesse a prodotti iscritti nel pubblico Registro De.C.O.;

- b) propone alla Giunta Comunale i prodotti tipici locali da iscrivere nel pubblico Registro e decide insindacabilmente, in dipendenza del rapporto sociale, ogni contestazione o controversia relativa alla De.C.O. . Le parti in causa vengono inviate per essere ascoltate e possono presentare memorie ed istanze difensive;
- c) ricerca forme di collaborazione con Enti ed Associazioni particolarmente interessati alla promozione delle colture e culture territoriali attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli Enti locali;
- d) assicura, mediante gli strumenti di cui ha la possibilità, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento;
- e) svolge tutte le altre funzioni ad essa assegnate.

Art. 10. Composizione della commissione di valutazione.

1. La Commissione di valutazione, nominata dal Sindaco è composta dai seguenti membri:
 - ☐ Sindaco o suo delegato in qualità di Presidente;
 - ☐ Dirigente del Servizio Commercio – Attività Produttive o suo delegato;
 - ☐ n. 1 esperto esterno del settore agro-alimentare
 - ☐ n. 1 esperto esterno di tradizioni locali;
 - ☐ n. 1 rappresentante dei produttori, commercianti o ristoratori esercenti l'attività nel comune di Castignano
 - ☐ n. 2 rappresentanti delle Associazioni più rappresentative sul territorio comunale.
2. La Commissione di valutazione dura in carica fino a scadenza del mandato amministrativo del Sindaco ed i suoi componenti sono tenuti al segreto d'ufficio.
3. I componenti della Commissione non percepiscono gettoni di presenza, neppure a titolo di rimborso spese.

Art. 11. Funzionamento della commissione di valutazione.

1. La Commissione di valutazione viene convocata almeno una volta l'anno e, comunque, ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando lo richieda almeno un terzo (1/3) dei componenti della stessa.
2. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
3. La commissione di valutazione ha sede presso il Comune
4. Le funzioni di segretario della Commissione di valutazione saranno svolte, di norma, da un componente della commissione stessa designato dal Presidente. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario e vengono approvati nel corso della seduta successiva.
5. La commissione, a seguito delle proprie determinazioni, trasmette i verbali all'amministrazione comunale per gli adempimenti conseguenti.
6. Le domande di iscrizione al registro DE.C.O., presentate su fac-simile, allegato "B" al presente regolamento, sono esaminate dalla Commissione di valutazione che, nell'esprimere la propria proposta di ammissione e/o rigetto alla Giunta Comunale (che provvederà con autonomo atto deliberativo ad accogliere o diniegare la richiesta), valuterà le informazioni e i pareri acquisiti o che vorrà acquisire in merito.
7. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
8. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro

De.C.O. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.

9. Completata l'istruttoria, la Commissione trasmette le proprie proposte all'organo di governo, che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.C.O., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti.
10. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, entro 60 giorni dal pronunciamento dell'organo di governo, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data), e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.
11. Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l'iscrizione al Registro De.C.O. a condizioni particolari, quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantire maggiormente la tipicità.
12. L'eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata.
13. L'iscrizione nel registro De.C.O. non comporta oneri per l'impresa.
14. Alla medesima procedura soggiace anche ogni eventuale successiva modifica della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto.

TITOLO II

Art. 12. I controlli e le sanzioni.

1. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.C.O. da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso nell'utilizzo verrà perseguito dal Comune di Castignano a termini di legge.
2. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) dallo stesso previsti possono essere effettuati, oltre che dal personale della Polizia Municipale, anche da persone proposte dalla Commissione di valutazione ed incaricate dell'Amministrazione Comunale.
3. Qualora gli organi di controllo (Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia Municipale, ASL, ecc.), sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti o agli accordi contrattuali, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione Comunale.
4. La giunta comunale, con proprio provvedimento definitivo, previo parere obbligatorio e motivato della commissione di valutazione, sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.C.O..
5. La commissione di valutazione formula il parere di cui, al comma 4, solo dopo aver ascoltato in contraddittorio il trasgressore e l'organo di controllo che ha rilevato le infrazioni.
6. La sospensione del diritto di utilizzazione del riconoscimento De.C.O. può essere disposta per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.
7. La revoca del diritto all'utilizzazione del logo comporta il divieto di esporre e/o commercializzare prodotti contrassegnati con la dicitura De.C.o. e in possesso del soggetto sanzionato.
8. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.C.O. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

Art. 13. Le tutele di garanzie.

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentite dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti i prodotti tipici e le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare ed a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 14. Le attività di coordinamento.

1. Il Comune, mediante i propri organi di governo – Giunta Comunale e Sindaco – attua le disposizioni del presente regolamento e favorisce forme di coordinamento con tutte le Organizzazioni che hanno tra i propri fini la promozione e difesa delle colture e culture territoriali.

Art. 15. Promozione di domande di registrazione ufficiale.

1. Il Comune, di propria iniziativa e su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, può promuovere, per i prodotti che abbiamo ottenuto il riconoscimento De.C.O., la presentazione, di istanze agli organismi preposti al fine dell'ottenimento di altri riconoscimenti

Art. 16. Propaganda della De.C.O. "Denominazione Comunale di Origine".

1. I programmi pubblicitari per la diffusione della De.C.O. vengono realizzati direttamente dal Comune di Castignano oppure da enti, istituzioni o associazioni appositamente delegati.

Art. 17. Norme finali.

1. il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione del medesimo.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni delle leggi vigenti.

ALLEGATO “A”

Fac-simile di segnalazione da compilare da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici

Al Signor Sindaco del Comune di
63072 – Castignano

OGGETTO: Segnalazione De.C.O.

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ e residente in _____ Via
_____ codice fiscale _____ nella qualità di

SEGNALA

ai fini dell'attribuzione della De.C.O., il seguente prodotto:
denominazione: _____

area geografica di produzione: _____

luogo di lavorazione: _____

ditte produttrici (se conosciute): _____

Allega i seguenti documenti: * _____

Castignano, li _____

Firma

* Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di valutazione (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)

Fac-simile di segnalazione da compilare da parte delle imprese produttrici

Al Signor Sindaco del Comune di
63072 – Castignano

OGGETTO: Richiesta di iscrizione al registro De.C.O. "Denominazione Comunale di Origine"

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____ (prov. _____)
e residente in _____ Via _____ n. _____
cod. fiscale _____
nella qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta _____
avente la qualifica di:
 imprenditore agricolo
 artigiano
 commerciante al dettaglio
 esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande
 altro _____
consede in _____ (prov. _____) Via _____
n. _____
Iscritta alla C.C.I.A.A. di _____ al n. _____
P.IVA _____ tel. _____
Premesso che la propria ditta produce il seguente
prodotto: _____

Che il summenzionato prodotto, per la propria qualità e peculiarità di prodotto tipico, è
meritevole di ottenere la Denominazione Comunale di Origine.

CHIEDE

Che il prodotto denominato _____
sia iscritto nel Pubblico Registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), con
possibilità di utilizzare il relativo logo.

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.C.O., le disposizioni dello
specifico regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni
contenute nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune;
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed
etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;
- che non sono impiegati prodotti trasgenici, ovvero contenenti organismi
geneticamente modificati (O.G.M.);
- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda, in ordine alle
corrette modalità di preparazione del prodotto De.C.O.;

Allega i seguenti documenti:

- copia documento di identità in corso di validità
- scheda descrittiva del prodotto, con l'indicazione dell'area geografica di produzione e/o di
lavorazione, delle caratteristiche peculiari del prodotto, delle metodologie di lavorazione,

conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti; i materiali e le attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione, il confezionamento e l'imballaggio del prodotto stesso.

- materiale illustrativo, fotografico e quant'altro necessario e/o utile per la presa in visione da parte della Commissione Comunale di valutazione.

Castignano, li _____

Firma

